



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00907/2026

Decisione n. 64

Anno 2026

**IL COLLEGIO DI GARANZIA
PRIMA SEZIONE**

composta da

Angelo Maietta - Presidente

Marcello De Luca Tamajo - Relatore

Virgilio D'Antonio

Giuseppe Musacchio

Enzo Paolini - Componenti

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. **20/2026**, presentato, in data 1° aprile 2026, dalla **A.S.D Viciomaggio**, con sede legale a Civitella, in Val di Chiana (AR), in persona del suo legale rappresentante, Presidente sig. [omissis], rappresentata, assistita e difesa dall'avv. Vittoria Cristiani del foro di Milano, con studio in Firenze, in Borgo Ognissanti, n. 9, presso cui elegge domicilio,

nei confronti

della **Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)**, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Viglione,

e

dell'**U.S.D. Alberoro 1977**, rappresentata e difesa dall'avv. Iacopo Gori

per l'annullamento/revoca

della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il predetto Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 59 del 5 marzo 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Toscana, di cui al C.U. n. 50 del 5 febbraio 2026, con la quale, in accoglimento del ricorso della U.S.D. Alberoro 1977, è stata irrogata, a carico della A.S.D. Viciomaggio, la perdita, con il punteggio di 0-3, della gara disputata in data 11 gennaio 2026 contro la Società U.S.D. Alberoro 1977 e l'ammenda di € 400,00, nonché, a carico del sig. [omissis], l'inibizione fino al 22 febbraio 2026.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti;

uditi, nell'udienza del 28 aprile 2026, il difensore della parte ricorrente - A.S.D. Viciomaggio - avv. Vittoria Cristiani; l'avv. Iacopo Gori, per la resistente U.S.D. Alberoro 1977; l'avv. Giancarlo Viglione, per la resistente FIGC, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Antonio Villani, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 59, comma 2, lett. b), e dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio, nello stesso giorno, il relatore, avv. Marcello de Luca Tamajo

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso del 1° aprile 2026, la ASD Viciomaggio ha adito il Collegio di Garanzia dello Sport al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, di cui al C.U. n. 59 del 5 marzo 2026, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Toscana, di cui al C.U. n. 50 del 5 febbraio 2026, con la quale, in accoglimento del ricorso della USD Alberoro 1977, è stata irrogata, a carico della Viciomaggio, la

sconfitta, con il punteggio di 0-3, della gara disputata in data 11 gennaio 2026 contro l'Alberoro 1977 e l'ammenda di € 400,00, nonché, a carico del sig. [omissis], l'inibizione fino al 22 febbraio 2026.

La vicenda trae origine dall'impiego nelle fila della Viciomaggio del calciatore [omissis], in asserita posizione irregolare, in occasione della predetta gara (Viciomaggio - Alberoro), disputata in data 11 gennaio 2026, terminata con il risultato di 1-0 e valevole per il Campionato di Promozione Toscana.

1.1. L'Alberoro proponeva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo la vittoria a tavolino sulla base della asserita posizione irregolare del predetto calciatore perché la sua procedura di tesseramento, alla data dell'11 gennaio, non si era ancora perfezionata.

Il Giudice Sportivo accoglieva il reclamo, irrogando la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché dell'ammenda di euro 400 e dell'inibizione del dirigente firmatario della lista dei calciatori. In particolare, il giudice di prime cure: *«Il calciatore in parola ha preso parte alla gara in epigrafe, disputandola integralmente. Della questione veniva interessato il competente Ufficio Tesseramento presso il CR Toscana che ha confermato che la data di inoltro della pratica relativa al tesseramento di [omissis] con la procedura di dematerializzazione con allegata copia del contratto di lavoro sportivo stipulato è quella del 10/01/2026. La fattispecie del caso in esame è regolamentata dall'art. 39 delle NOIF "Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici" In particolare il comma 3 stabilisce: La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente). Ne consegue, pertanto, che la società Viciomaggio avrebbe potuto utilizzare regolarmente il calciatore in parola a partire dal 12/01/2026, giorno in cui l'Ufficio Tesseramento ha preso in carico il tesseramento e, dopo averne verificato la validità, ha proceduto alla sua convalida con tale decorrenza. Ritenuto quindi che il calciatore [omissis] ha preso parte in posizione irregolare alla gara in epigrafe, visto ed applicato l'art. 10 CGS...».*

1.2. Vale dare atto del contenuto dei chiarimenti forniti dall'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale Toscana, richiamati nella citata decisione di primo grado: *"In data 10/01/2026 la società*

Viciomaggio istruisce la pratica relativa al tesseramento di [omissis] in quanto il calciatore risultava svincolato. Nel medesimo giorno provvedeva ad inoltrarla con la procedura di dematerializzazione allegando copia del contratto di lavoro sportivo stipulato con lo stesso calciatore. In data 12/01/2026 questo ufficio prende in carico il tesseramento e, dopo averne verificato la validità, procede alla sua convalida con decorrenza 12/01/2026. Si precisa che trattandosi di calciatore titolare di un contratto di lavoro sportivo, la decorrenza del tesseramento è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione purché venga concesso il visto di esecutività da parte del Comitato. L'utilizzo del calciatore titolare di contratto di lavoro sportivo è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte del Comitato Regionale). Si fa presente che la società Viciomaggio, attraverso la propria pagina web avrebbe potuto monitorare l'iter della pratica in tempo reale, dal momento dell'istruzione della pratica stessa fino alla sua convalida".

2. Decidendo sul gravame interposto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, con la decisione quivi impugnata, lo rigettava, con conseguente conferma della decisione del Giudice Sportivo Territoriale, così argomentando, per quanto in questa sede di interesse: «[...] La società reclamante chiede invece, in via preliminare, la trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. b) C.G.S., ritenendo che la questione relativa alla decorrenza del tesseramento di un calciatore lavoratore sportivo possa essere risolta da tale organo.

Anche tale richiesta non può essere accolta.

L'art. 89 C.G.S., rubricato "Competenza del Tribunale federale nazionale – Sezione tesseramenti", stabilisce al comma 1, lett. b) che "Il Tribunale federale nazionale – Sezione tesseramenti decide, in unico grado: [...] b) sulle questioni relative al tesseramento, al trasferimento e alla cessione dei contratti dei calciatori e delle calciatrici, su richiesta di giudizio della Corte sportiva d'appello a livello nazionale o territoriale, ai sensi dell'art. 36, comma 6, lett. b) e c)".

La richiesta appare corretta perché la norma prevede una competenza del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti su richiesta di giudizio della Corte Sportiva d'Appello, senza imporre la trasmissione degli atti in via automatica ogni qualvolta sia coinvolta una questione relativa al tesseramento.

Nel caso concreto, la questione sottoposta all'esame di questa Corte non attiene alla validità del tesseramento in sé, bensì alla corretta interpretazione dell'art. 39 NOIF in ordine al momento a partire dal quale un calciatore titolare di contratto di lavoro sportivo può essere regolarmente utilizzato in gara.

Si tratta, in altri termini, di una questione afferente la regolarità dello svolgimento della gara, questione che rientra nella competenza ordinaria del Giudice Sportivo Territoriale e, in sede di impugnazione, della Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ai sensi degli artt. 65 e 69 C.G.S.

La richiesta di trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti deve pertanto essere rigettata.

Entrando nel merito della vicenda, occorre esaminare la corretta interpretazione dell'art. 39, punto 3, NOIF, che disciplina la decorrenza del tesseramento e l'utilizzo dei calciatori titolari di contratto di lavoro sportivo.

[...]

La questione interpretativa centrale attiene alla differenza terminologica tra le due locuzioni utilizzate dalla norma:

nel secondo periodo si dice “purché venga concesso il visto di esecutività”;

nel terzo periodo si legge “a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività”.

La società reclamante sostiene che tale differenza terminologica sia priva di rilievo e che il visto di esecutività rilasciato in data 10 gennaio 2026 avrebbe reso il tesseramento immediatamente efficace, consentendo l'utilizzo del calciatore dal giorno successivo (11 gennaio 2026).

La tesi non può essere condivisa.

Ad avviso del giudicante la differenza terminologica tra le due locuzioni non è casuale, ma riflette una precisa scelta normativa volta a distinguere due momenti distinti:

- 1. la decorrenza del tesseramento, che si verifica alla data del deposito telematico della documentazione, purché (in futuro) venga concesso il visto di esecutività;*
- 2. l'utilizzo del calciatore, che è consentito solo dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che (al momento dell'utilizzo) sia stato (già) rilasciato il visto di esecutività.*

L'utilizzo del congiuntivo presente (“venga concesso”) nel secondo periodo indica una condizione il cui perfezionamento può avvenire anche successivamente al deposito telematico, ma che retroagisce quanto agli effetti sulla decorrenza del tesseramento.

L'utilizzo del congiuntivo passato (“sia stato rilasciato”) nel terzo periodo indica invece una condizione sospensiva che deve essere già realizzata al momento dell'utilizzo del calciatore, impedendo che lo stesso possa essere schierato prima della data di rilascio del visto.

Tale interpretazione è conforme al dato letterale della norma e alla sua ratio, che è quella di garantire che i calciatori titolari di contratto di lavoro sportivo possano essere utilizzati solo dopo che l'ufficio competente abbia verificato la regolarità della documentazione e rilasciato il visto di esecutività.

Nel caso concreto, dalla documentazione in atti emerge che:

- in data 10 gennaio 2026 la società Viciomaggio ha depositato telematicamente la richiesta di tesseramento del calciatore [omissis], corredata del contratto di lavoro sportivo;*
- in data 10 gennaio 2026 la Lega Nazionale Dilettanti ha rilasciato un documento recante la dicitura “Roma, 10/01/2026” con il quale “si autorizza il tesseramento del Calciatore” precisando che “Il tesseramento del Calciatore è esecutivo fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate”;*
- in data 12 gennaio 2026 l’Ufficio Tesseramento del CR Toscana ha preso in carico il tesseramento e, dopo averne verificato la validità, ha proceduto alla sua convalida.*

La questione centrale è dunque stabilire se il documento del 10 gennaio 2026 costituisca effettivo “rilascio” del visto di esecutività ai sensi dell’art. 39, comma 3, NOIF, oppure se tale rilascio sia avvenuto solo in data 12 gennaio 2026 con la convalida da parte dell’Ufficio Tesseramento del CR Toscana.

Sul punto, occorre rilevare che il documento del 10 gennaio 2026 reca una data (Roma, 10/01/2026) che verosimilmente costituisce un automatismo connesso al fatto che tale è la data di deposito della richiesta, ma non vi è alcuna evidenza che in tale data (sabato) sia stata effettivamente compiuta una reale attività di verifica della documentazione da parte dell’ufficio competente.

Al contrario, dalla comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del CR Toscana emerge chiaramente che “In data 12/01/2026 questo ufficio prende in carico il tesseramento e, dopo averne verificato la validità, procede alla sua convalida con decorrenza 12/01/2026”.

Tale ricostruzione è confermata dallo “storico operazioni” della pratica di tesseramento, dalla quale emerge con chiarezza che alla data del 10 gennaio 2026 la pratica era stata depositata e risultava “in attesa di convalida”, mentre la convalida effettiva è avvenuta solo in data 12 gennaio 2026.

Pertanto, il visto di esecutività deve ritenersi rilasciato solo in data 12 gennaio 2026, con la conseguenza che l’utilizzo del calciatore era consentito solo a partire dal 13 gennaio 2026.

La circostanza che il documento del 10 gennaio 2026 rechi la dicitura “Il tesseramento del Calciatore è esecutivo” non modifica tale conclusione, atteso che tale dicitura è seguita dalla clausola “fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate”, che evidenzia come il tesseramento fosse subordinato alla successiva verifica da parte dell’ufficio competente.

La società reclamante invoca poi il principio del legittimo affidamento, evidenziando che il calciatore risultava disponibile per lo schieramento nel portale LND senza alcun alert di irregolarità.

L'argomento non è decisivo.

Il principio del legittimo affidamento, che opera certamente nell'ordinamento sportivo, non può essere invocato per superare il dettato normativo dell'art. 39, comma 3, NOIF, che subordina l'utilizzo del calciatore al rilascio del visto di esecutività.

La società aveva l'onere di verificare che il visto di esecutività fosse stato effettivamente rilasciato prima di schierare il calciatore, non potendo fare affidamento sulla mera presenza del nominativo nel portale LND.; in ogni caso, anche in ragione di una normativa oggettivamente tecnica, avrebbe dovuto e potuto, in via prudenziale, rimandare l'utilizzo dell'atleta alla gara successiva.

La reclamante richiama inoltre la Decisione n. 6 del 22 dicembre 2025 (rectius 17 dicembre 2025) del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, che avrebbe affermato il principio secondo cui “risultando che il deposito telematico della pratica del Calciatore (accompagnata dal contestuale deposito del contratto di lavoro) sarebbe avvenuto in data 10.10.2025 e che il visto di esecutività è stato concesso il 10.10.2025, l'utilizzo del Calciatore era legittimamente possibile dal giorno 11.10.2025”.

Tuttavia, tale decisione non è applicabile al caso concreto, atteso che nella fattispecie esaminata dal Tribunale Federale Nazionale il visto di esecutività era stato effettivamente rilasciato in data 10.10.2025 (cioè un venerdì, il giorno prima della disputa della gara incriminata), mentre nel caso in esame il visto di esecutività è stato rilasciato solo in data 12.01.2026 (cioè il giorno dopo della disputa della partita), come risulta dalla documentazione in atti.

Infine non appare condivisibile la presunta disparità di trattamento del calciatore titolare di contratto sportivo il cui documento, in ragione del contenuto patrimoniale sotteso, deve essere preliminarmente analizzato e valutato dai competenti uffici per verificarne la sua conformità alle norme di riferimento; si tratta di fattispecie diverse che necessariamente, per un mero principio di ragionevolezza, seguono distinte procedure di validazione (come il rilascio del visto di esecutività) da parte della Lega Nazionale Dilettanti».

3. Ha, dunque, proposto ricorso il Viciomaggio, affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di diritto.

- I. *“In via preliminare. Violazione e falsa applicazione dell'art 89. comma I. lett. b C.G.S. - Insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della decisione impugnata inerenti alla trasmissione degli atti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti”.*

La ricorrente censura la decisione della CSAT in ordine alla mancata trasmissione al Tribunale Federale - Sezione Tesseramenti, atteso che, in tesi, l'interpretazione letterale fornita dalla decisione impugnata, oltre a rischiare di generare diffuse situazioni di incertezza in ordine alla regolarità delle gare, introdurrebbe una discriminazione di fondo tra atleta volontario e lavoratore

sportivo in punto di decorrenza del tesseramento, inteso quale atto di accesso all'ordinamento sportivo e fonte dello *status* di atleta. Si citano, a tal fine, taluni precedenti del Tribunale Federale.

- II. *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma III, NOIF - Insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione della decisione impugnata - Violazione del principio del legittimo affidamento”.*

Anche la parte della decisione sull'interpretazione dell'art. 39, comma 3, delle NOIF genererebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, una discriminazione di fondo tra lavoratore sportivo e volontario in termini di decorrenza del tesseramento. Infatti, se è vero che, alla luce del deposito della documentazione relativa alla richiesta di tesseramento, sono necessarie verifiche da parte degli Uffici competenti, è altresì vero che tali pratiche amministrative non dovrebbero inficiare sulla decorrenza e sulla validità del tesseramento, il quale produce i suoi effetti sin dal giorno seguente al deposito della domanda, fatto salvo ogni diritto e pretesa da far valere nelle sedi deputate.

Così ragionando, ribadisce la ricorrente che il principio enunciato dall'art. 39, c. 3, NOIF è quello di ritenere che la data di deposito telematico delle richieste di tesseramento costituisca, a tutti gli effetti, la decorrenza del tesseramento, con la possibilità di schierare un calciatore dalla data del giorno successivo al deposito degli atti fino, eventualmente, alla comunicazione di revoca per irregolarità ed invalidità o alla richiesta di integrazione che non ha, comunque, salvo i casi previsti dall'art. 42 NOIF, effetto retroattivo sul tesseramento fino a quel momento ritenuto valido ed effettuato. Dunque, in tesi, proprio in ragione del fatto che l'atto conclusivo della procedura di tesseramento deve essere inquadrato nel *genus* della ratifica, ciò implicherebbe che la decorrenza del tesseramento deve essere fatta retroagire ad un momento antecedente rispetto alla citata ratifica, ovvero a quello del perfezionamento dell'atto ratificato: nel caso di specie, tale momento corrisponde al caricamento della corretta ed esaustiva documentazione relativa al giocatore in questione, che ha avuto luogo il 10 gennaio 2026. Ciò perché la società, che ha l'onere di monitorare la procedura informatica di tesseramento, non potrebbe tuttavia autonomamente ritenere irregolare la posizione senza che il sistema generi un qualche *all'ert* e/o comunicazione di errore; tanto è confermato dai più basilari principi che governano l'azione amministrativa in merito al c.d. legittimo affidamento.

- III. *“In ogni caso violazione e falsa applicazione dell'art 15 D.lgs. 36/2021 - La necessaria distinzione tra lo status di atleta/atto di tesseramento e di volontario e/o lavoratore sportivo - sulla condizione di svincolato del calciatore”.*

Sotto un ulteriore profilo, la Decisione impugnata si pone in contrasto con il quadro del lavoro sportivo introdotto dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 36/2021 e, in particolare, con i principi sottesi all'art. 15 del medesimo decreto, nella misura in cui trasforma la disciplina lavoristica (e la gestione

amministrativa del contratto) in un fattore che incide retroattivamente sulla regolarità della competizione sportiva e pone a carico della società un rischio sanzionatorio massimo per tempi e processi interni di verifica/chiusura pratica non governabili dalla stessa, nonostante l'esistenza di un atto federale abilitante. Peraltro, l'interpretazione fornita dalla CSA finirebbe per accorpare (o comunque sovrapporre) due piani distinti: il tesseramento (atto federale che abilita alla partecipazione alle gare, regolato dalle NOIF) e il rapporto di lavoro sportivo (contratto e suoi effetti, disciplinati dal D. Lgs. n. 36/2021 e dalla regolamentazione settoriale). Tale sovrapposizione produce, in tesi, un effetto indebito, ovvero far dipendere l'omologazione del risultato sportivo (e la regolarità della partecipazione del calciatore) da passaggi amministrativi o verifiche endoprocedimentali che attengono, semmai, alla gestione del fascicolo del portale e del rapporto di lavoro, e non ai presupposti tipici dell'impiego in gara previsti dalle NOIF. Ritenere irregolare il tesseramento del giocatore, sig. [omissis], a giudizio della ricorrente, non solo rappresenterebbe una violazione della normativa per le ragioni esposte, ma significherebbe introdurre una discriminazione irragionevole e contraria ai principi dell'ordinamento sportivo: la possibilità di giocare di un atleta dipenderebbe non dalla regolarità e completezza della richiesta di tesseramento, ma dalla qualificazione giuridica del suo rapporto con la società. Si creerebbe un'inaccettabile disparità di trattamento tra atleti volontari e lavoratori sportivi, la cui posizione di gioco sarebbe soggetta a tempistiche e controlli di natura diversa, pur essendo entrambi, prima di tutto, tesserati e soggetti dell'ordinamento sportivo.

La ricorrente chiede, dunque, al Collegio di Garanzia, in via preliminare, di trasmettere gli atti del procedimento al TFN, Sez. Tesseramenti, per le ragioni esposte; in via principale, di annullare integralmente la decisione della CSAT, omologando conseguentemente il risultato sportivo conseguito sul campo; in via subordinata, di enunciare il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà uniformarsi.

4. Si è costituita in giudizio la FIGC, concludendo per l'inammissibilità ed in ogni caso per il rigetto del ricorso. Medesime conclusioni sono state rassegnate dalla USD Alberoro 1977, anch'essa ritualmente costituita in giudizio. Il contraddittorio processuale si è ulteriormente articolato mediante il deposito, da parte della ricorrente, della memoria ex art. 60, c. 4, CGS CONI.

All'udienza del 28 aprile 2026, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti.

La Procura Generale dello Sport intervenuta ha concluso per l'inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

I. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non è stato disposto il rinvio alla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale per decidere in via preliminare della regolarità del tesseramento del giocatore in parola alla data della disputa della partita.

La censura non può essere accolta. In virtù della formulazione dell'art. 89 CGS FIGC, la Corte Sportiva ha ritenuto correttamente che la questione non attenesse alla validità del tesseramento in sé, bensì alla corretta interpretazione dell'art. 39 NOIF in ordine al momento a partire dal quale un calciatore titolare di contratto di lavoro sportivo può essere regolarmente utilizzato in gara. In altri termini, nel caso di specie, è evidente che la materia sia quella del regolare svolgimento di una gara di calcio e che, operando diversamente, la CSA avrebbe finito per delegare impropriamente la sua competenza.

II. Il secondo motivo di impugnazione si risolve essenzialmente in una censura all'interpretazione resa dell'art. 39, comma 3, NOIF FIGC, in virtù della quale il visto di esecutività è condizione sospensiva dell'efficacia del tesseramento del calciatore che ha stipulato un contratto di lavoro sportivo, a differenza di quanto avviene nel caso del calciatore che opera quale "volontario".

A sostegno della tesi, controparte afferma che questa lettura, basata sul significato letterale delle frasi contenute nell'art. 39 NOIF e sull'utilizzo di un verbo declinato al passato ("a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività"), genererebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra le due categorie di calciatori e che sarebbe equo adottare per tutti la data di deposito telematico come decorrenza dell'efficacia del tesseramento.

Il motivo deve essere rigettato.

Vale, a tal fine, sottolineare nuovamente che l'art. 39 NOIF (rubricato "Il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici", così dispone: «1. *I/le calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori e le calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.*

1 bis. È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il/la calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli

Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il/la giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il/la giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.

2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal/dalla calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, esclusivamente dall'esercente la responsabilità genitoriale. Nel caso di minore con età superiore ai 13 anni, la richiesta di tesseramento deve essere sottoscritta anche dal minore. Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del/della calciatore/calciatrice attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti presso Federazioni estere. Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l'attività di Calcio a 11 sia l'attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività. Il tesseramento deve essere effettuato attraverso la modalità telematica.

3. La data di deposito telematico delle richieste di tesseramento stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento.

Se si tratta di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso la Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, Comitato o Divisione.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento (a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente) e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

La decorrenza del tesseramento di un/una calciatore/calciatrice proveniente da Federazione estera, a seguito di risoluzione ovvero al termine naturale del prestito, e contestualmente trasferito/a in ambito professionistico nazionale è stabilita dalla data del visto di esecutività rilasciato dalla Lega competente.

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento;

ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);

iii) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

iv) per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa.

4. In caso di trasferimento del/della calciatore/calciatrice tra società della Lega Nazionale Dilettanti e/o della Divisione Serie B Femminile, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito telematico dell'accordo di trasferimento presso la Divisione, il Dipartimento o il Comitato competente. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito telematico.

5. L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice prima dei termini di cui ai commi 3 e 4 è punito con la sanzione dell'ammenda a carico della società, salvo che il caso non configuri violazione più grave per il Codice di Giustizia Sportiva» (sottolineature ed enfasi aggiunte).

In claris non fit interpretatio: opera, a livello regolamentare, una differenza tra calciatore titolare di un contratto di lavoro sportivo e calciatore che opera quale "volontario".

Logico precipitato è che la concessione del "visto di esecutività" da parte del Comitato Regionale Competente sia "condizione" affinché il giocatore possa essere "utilizzato" a partire dal giorno successivo alla decorrenza del relativo tesseramento. Ed infatti, come correttamente rilevato dalla CSAT presso il Comitato Regionale Toscana nella decisione oggi impugnata, *"Tale interpretazione è conforme al dato letterale della norma e alla sua ratio, che è quella di garantire che i calciatori titolari di contratto di lavoro sportivo possano essere utilizzati solo dopo che l'ufficio competente abbia verificato la regolarità della documentazione e rilasciato il visto di esecutività"*. Tanto è confermato, inoltre, dal Comunicato Ufficiale FIGC n. 385/A del 9 maggio 2025, recante i "Termini e Modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti e cessioni di contratto fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la Stagione Sportiva 2025/2026", che espressamente dispone, nell'ipotesi di calciatore/calciatrice titolare di un contratto di lavoro sportivo, che la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito telematico della documentazione presso i Comitati e i Dipartimenti

Interregionale e Calcio Femminile competenti, purché venga concesso il visto di esecutività da parte del medesimo Comitato o Dipartimento.

Nel caso di specie, non vi è stato il rilascio del necessario visto di esecutività prima che il [omissis] prendesse parte alla gara tenutasi in data 11 gennaio 2026 tra Viciomaggio e Alberoro. Tanto è confermato dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Toscana nella relazione del 12 gennaio 2026 che si è citata in precedenza.

Neppure potrebbe invocarsi il principio del legittimo affidamento. Ciò, per due concorrenti ragioni. La prima è che il contenuto della nota della LND prot. n. 16525127 del 10 gennaio 2026, citata dalla ricorrente, *“costituisce un automatismo connesso al fatto che tale è la data di deposito della richiesta, ma non vi è alcuna evidenza che in tale data (sabato) sia stata effettivamente compiuta una reale attività di verifica della documentazione da parte dell'ufficio competente”* (così la decisione impugnata); si ricorda, a tal proposito, che *«la prima parte dell'iter procedurale era – ed è – afferente al conferimento dei documenti presso l'ufficio competente per la prima verifica di validità “esterna” o formale, demandando ad una seconda fase di esame sostanziale la definitiva validità del tesseramento e la sua “decorrenza”. Lo stesso tenore della comunicazione depositata dalla ricorrente ... è conducente in tal senso dal momento che la “esecutività” del tesseramento è inteso come elemento diverso dalla “decorrenza” dello stesso, tanto che la conclusione è: “si autorizza il tesseramento del calciatore”, con ciò demandando (... “si autorizza”) – di tutta evidenza – ad altro momento e ad altro ufficio, quello della FIGC, l'emissione (e la contestuale “decorrenza”) del tesseramento»* (Collegio di Garanzia, Sez. I, decisione n. 15/2025).

La seconda ragione deriva dalla lettura dello “Storico Operazioni” del calciatore in parola. Le evidenze documentali chiariscono che, alla data dell'11 gennaio 2026, il tesseramento del calciatore [omissis] non avesse ancora ricevuto il necessario “visto di esecutività” ai fini del suo utilizzo nella partita, atteso che, alla data del 10 gennaio 2026, la pratica era stata depositata e risultava “in attesa di convalida”, mentre la convalida effettiva è avvenuta solo in data 12 gennaio 2026.

Si rammenta, a tal fine, che: *“il principio del legittimo affidamento viene a realizzarsi in tutte le ipotesi in cui una situazione giuridica favorevole al soggetto viene a creare un determinato grado di stabilità nella sfera giuridica del destinatario (così T.A.R. Lazio del 10 gennaio 2007, n. 76). In altre parole, un legittimo affidamento non può formarsi quando il destinatario dell'atto risulti fin dall'inizio al corrente della portata dell'atto richiesto”* (Collegio di Garanzia, decisione n. 38/2017).

In altri termini, è proprio la chiara ed incontrovertibile percezione della natura e degli effetti del provvedimento richiesto a rendere labili tutte le considerazioni svolte in merito alla asserita lesione del legittimo affidamento, mancandone gli elementi di fatto e di diritto. Ancor più nella misura in

cui, attraverso un inevitabile bilanciamento di interessi, sorge l'esigenza di tutelare il preminente interesse pubblico, che nel caso di specie si estrinseca nel principio di legalità alla base dell'ordinamento sportivo complessivamente considerato.

Dunque, può, al più, rinvenirsi, in capo alla ricorrente, una posizione di mera aspettativa di fatto che, inevitabilmente, cede rispetto al più generale principio di certezza del diritto. L'affidamento, infatti, può dirsi qualificato, non configurando una mera aspettativa di fatto, laddove, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, risulti in modo inequivoco che la P.A. abbia indotto nel privato la ragionevole consapevolezza che gli atti posti in essere comportino vantaggi (cfr. Collegio di Garanzia, cit.). Si ricorda, inoltre, che (vds. decisione n. 40/2019 di questo Collegio) *«La buona fede non esime comunque dal verificare con la normale diligenza il buon fine della richiesta di tesseramento, essendo pacifica..., la “contemporaneità” tra l’inserimento delle comunicazioni relative alla pratica di tesseramento e la disponibilità/visibilità delle medesime nell’area dedicata alla singola società che ha attivato la relativa procedura»*; dovendo, diversamente, dedursi un comportamento negligente laddove la società non abbia *«verificato lo stato del calciatore prima della gara in cui pur nella consapevolezza di una richiesta ... semplicemente “in corso” e non “approvata”, ha deciso comunque di schierarlo in campo»*.

III. Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che l'interpretazione dell'art. 39, comma 3, NOIF FIGC resa dalla CSA sarebbe illegittima in quanto in contrasto con l'art. 15 D.lgs. n. 36/2021 in materia di rapporto di lavoro sportivo, poiché il tesseramento non sarebbe più autosufficiente per la partecipazione alle competizioni sportive, richiedendo che ad esso si aggiunga un elemento esterno ed afferente alla distinta questione del rapporto di lavoro, attraverso un vaglio di legittimità di quest'ultimo.

La tesi, pur pregevolmente costruita e chiaramente esposta, non è in grado di mettere in discussione la decisione impugnata, trattandosi per lo più di un ragionamento “de iure condendo”. Infatti, se è vero che il tesseramento e il contratto di lavoro si pongono su piani diversi, ciò che rileva in questa sede è la scelta del legislatore sportivo di prevedere un passaggio ulteriore per la procedura di tesseramento di quella specifica categoria di sportivi che decidono di stipulare un contratto di lavoro sportivo, come nel caso di specie.

IV. Il ricorso deve essere dunque rigettato con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, liquidate secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio di Garanzia dello Sport

Prima Sezione

Rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate complessivamente in € 2.000,00, oltre accessori di legge, di cui € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della FIGC ed € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della U.S.D. Alberoro 1977.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 28 aprile 2025.

Il Presidente
F.to Angelo Maietta

Il Relatore
F.to Marcello De Luca Tamajo

Depositato in Roma, in data 17 settembre 2026.

Il Segretario
F.to Alvio La Face